

## Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2024

*p. Il direttore generale: D'ADAMO*

24A04338

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 luglio 2024.

**Approvazione delle linee guida per la formazione dei componenti delle commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di competenza (CoC) in materia di metodi, tecniche e pratiche valutative.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO  
E PER VIE D'ACQUA INTERNE  
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

E

IL COMANDANTE GENERALE  
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE  
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI,  
LA VALUTAZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE  
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 5, del predetto decreto legislativo;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla conferenza delle parti alla Convenzione internazionale sugli *standards* di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (codice STCW), adottato dalla conferenza delle parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;

Vista la sezione A-I/6 del codice STCW che, per quanto attiene la «Valutazione della competenza» al paragrafo 6 prevede che «*Any person conducting in-service assessment of competence of a seafarer, either on board or ashore, which is intended to be used in qualifying for certification under the Convention, shall:*

*.1 have an appropriate level of knowledge and understanding of the competence to be assessed;*

*.2 be qualified in the task for which the assessment is being made;*

*.3 have received appropriate guidance in assessment methods and practice;*

*.4 have gained practical assessment experience; and*

*.5 if conducting assessment involving the use of simulators, have gained practical assessment experience on the particular type of simulator under the supervision and to the satisfaction of an experienced assessor»;*

Vista la direttiva UE 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 giugno 2022 concernente il testo consolidato delle modifiche apportate alla direttiva 2008/106/CE, dalla direttiva UE 2019/1159 che ha abrogato la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare;


Visto, in particolare, l'art. 18 della direttiva UE 2022/993 che al paragrafo 2, lettera *f*) punti (iii-iv) prevede che «chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve:

*iii) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;*

*iv) aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione».*

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 194 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visti gli esiti della visita condotta dalla competente agenzia EMSA (*European Maritime Safety Agency*) nel periodo 4-14 ottobre 2022 sul monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e certificazione marittima ai sensi della direttiva (UE) 2022/993;



## ANNESSO

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI COMPETENZA (COC)

### 1. Premessa

I membri delle Commissioni d'esame - istituite per condurre la valutazione delle competenze per il rilascio dei CoC - sono nominati tra il personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, insegnanti degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo marittimo (Trasporti e Logistica – Conduzione del mezzo navale e Conduzione di apparati e impianti marittimi), rappresentanti delle Corporazioni piloti e delle Associazioni di categoria della gente di mare.

La composizione delle Commissioni è pubblicata con provvedimento del Direttore marittimo competente per territorio.

Relativamente alla composizione delle Commissioni citate, è stato, però, osservato che alcuni membri non ricevono alcun orientamento sui metodi di valutazione dei candidati, né sussiste norma d'indirizzo ed evidenza documentale e che gli stessi abbiano acquisito preliminare esperienza pratica nella valutazione, così come richiesto dalla Direttiva UE 2022/993 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

Al riguardo, infatti, l'articolo 18 della **Direttiva UE 2022/993** al paragrafo 2, lettera f) punti (iii-iv) prevede che «*chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve:*

*iii) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;*

*iv) aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione».*

La formazione e la valutazione della gente di mare, come richiesto dalla Convenzione, sono amministrate, supervisionate e monitorate in conformità con le disposizioni della sezione A-I/6 del **Codice STCW**. In particolare, per quanto attiene la "Valutazione della competenza" il paragrafo 6 della sezione A-I/6 del Codice STCW prevede che "Any person conducting in-service assessment of competence of a seafarer, either on board or ashore, which is intended to be used in qualifying for certification under the Convention, shall:

*.1 have an appropriate level of knowledge and understanding of the competence to be assessed;*

*.2 be qualified in the task for which the assessment is being made;*

*.3 have received appropriate guidance in assessment methods and practice;*


*.4 have gained practical assessment experience; and*

*.5 if conducting assessment involving the use of simulators, have gained practical assessment experience on the particular type of simulator under the supervision and to the satisfaction of an experienced assessor".*

### 2. Scopo del documento nelle previsioni Direttiva UE 2022/993 e Codice STCW

Al fine di dare pratica attuazione alle previsioni dell'articolo 18 della Direttiva UE 2022/993 sopra richiamata, si prevede una procedura relativa all'erogazione di un corso di formazione rivolto ai componenti della Commissione d'esame non qualificati allo scopo.

a. Per quanto attiene il punto iii), le amministrazioni concertanti, ciascuno per la parte di propria competenza, con le presenti linee guida definiscono la struttura e i contenuti di uno specifico corso di formazione inerente i metodi, le tecniche e le pratiche valutative (punto 4) la cui erogazione sarà realizzata, anche in collaborazione con gli Istituti tecnici ad indirizzo marittimo, dai docenti delle Istituzioni Scolastiche di cui sopra, in possesso della necessaria qualificazione acquisita ai sensi della disciplina di formazione iniziale e accesso al ruolo del personale insegnante della scuola secondaria di secondo grado; e




#### 4.4 Criteri per la valutazione

La valutazione è espressa con voto in decimi nelle singole prove. Al fine di stabilire criteri condivisi nella definizione degli obiettivi di apprendimento, che devono essere significativi, chiari e imparziali, considerato che vanno individuate le caratteristiche di ogni prestazione per utilizzare scale numeriche al momento della valutazione, si rende necessario ridefinire il concetto di valutazione che non controlla più la sola riproduzione, ma la capacità di applicazione reale delle conoscenze possedute.

Documento fondamentale è la rubrica della valutazione. La rubrica risponde ad un processo dinamico, così come dinamico è l'apprendimento; ha lo scopo di promuovere e rafforzare ciascun candidato, dandogli l'opportunità di conseguire obiettivi significativi.

La rubrica di seguito riportata, che considera quattro fasce di livello, è riferita al complesso di tutte le discipline oggetto dell'esame.

<b>Livelli di apprendimento</b>	<b>Voto</b>	<b>Descrittori</b>
<b>Livello avanzato</b>	<b>10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Il candidato mostra piena e sicura padronanza nell'applicazione delle conoscenze e delle abilità.</li> <li>– Sa risolvere problemi complessi.</li> <li>– Svolge compiti in maniera precisa, utilizzando uno stile personale, originale e creativo.</li> <li>– Include tutte le informazioni necessarie in risposta alle richieste.</li> <li>– Fornisce informazioni anche oltre le richieste.</li> <li>– Fa esempi e cita fonti sempre in modo preciso.</li> <li>– Sa integrare le diverse conoscenze e operare collegamenti tra isaperi.</li> <li>– Espone con sicurezza e proprietà di linguaggio.</li> </ul>
	<b>9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Il candidato mostra padronanza nell'applicazione delle conoscenze e delle abilità.</li> <li>– Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi.</li> <li>– Svolge compiti in maniera precisa, utilizzando uno stile personale, originale e creativo.</li> <li>– Include tutte le informazioni necessarie in risposta alle richieste.</li> <li>– Fa esempi e cita fonti in modo preciso.</li> <li>– Sa integrare le diverse conoscenze e operare collegamenti tra isaperi.</li> <li>– Espone con sicurezza e proprietà di linguaggio.</li> </ul>
<b>Livello Intermedio</b>	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Il candidato mostra un adeguato livello di acquisizione delle competenze.</li> <li>– Applica regole e procedure in vari contesti in modo corretto.</li> <li>– Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi.</li> <li>– Ha un completo possesso delle conoscenze.</li> <li>– Fornisce informazioni per sostenere le risposte.</li> <li>– Fornisce alcuni dettagli e approfondimenti.</li> <li>– Fa esempi e spesso cita le fonti.</li> <li>– Espone in modo preciso e ordinato.</li> </ul>



#### 4.7 Valutazione e soggettività

Di fronte alle difficoltà che si incontrano quando si vuole valutare adeguatamente un candidato, si può essere tentati di invocare l'oggettività di una misurazione quantitativa, come garanzia dagli errori e promessa di veridicità inattaccabile. Nel tempo tuttavia la distinzione tra prove qualitative (come il tema, le interrogazioni orali....) e prove quantitative ha perso la loro corrispondenza con il binomio oggettivo-soggettivo, che sembrava dover coincidere con altri binomi, attendibile-inattendibile, corretta-sbagliata, vera-falsa. Emerge chiaramente come non sia sufficiente l'utilizzo di un test strutturato a scelta multipla per fare della valutazione una procedura controllata e esente da errori.

#### 4.8 Prove quantitative e qualitative

La principale differenza tra prove quantitative e qualitative è che le prime possono permettere all'insegnante di calcolare dei punteggi e tradurre il risultato in numeri, mentre le seconde si possono ricondurre alle prove orali che possono essere a volte la via migliore per seguire il ragionamento del candidato e verificare le capacità di argomentazione e la creatività personale messa in campo del candidato nel relazionarsi ai contenuti studiati.

Si ritiene generalmente consigliabile che i candidati ai certificati di competenza siano esaminati oralmente. Alcuni aspetti della competenza possono essere adeguatamente giudicati solo facendo dimostrare al candidato la sua capacità di svolgere compiti specifici in modo sicuro ed efficiente. La sicurezza della nave e la protezione dell'ambiente marino dipendono fortemente dall'elemento umano. La capacità dei candidati di reagire in modo organizzato, sistematico e prudente può essere giudicata più facilmente e in modo affidabile attraverso una prova orale/pratica che includa l'uso di modelli o simulatori che da qualsiasi altra forma di prova.

In ogni caso, un'interrogazione non strutturata o un compito scritto composti da domande aperte richiedono comunque ai membri della Commissione la scelta precisa degli ambiti di verifica e l'esplicitazione a priori dei criteri di valutazione per l'attribuzione dei voti rispetto ai singoli argomenti oggetto della specifica prova.

#### 4.9 Valutazione attraverso prove ed esperienze

Sussiste una notevole differenza fra la valutazione condotta attraverso delle "prove" e la valutazione condotta attraverso delle "esperienze" prolungate, sistematiche, articolate nel tempo.

La prova dà una "misura" del momento ed indica se gli strumenti di raccolta dei dati sono precisi, nonché le capacità, le conoscenze, le abilità del momento: difficilmente però riesce a valutare i talenti reali, le risorse potenziali, le capacità inesprese per mancanza di esperienza, di educazione, di stimoli ecc.

Se vogliamo accertare i talenti inespressi di una persona e fare previsioni di qualche attendibilità sui livelli di apprendimento che potrà raggiungere, dobbiamo osservarla nelle esperienze di apprendimento prolungate, volte a rinforzare i suoi precedenti risultati ecc.

#### 4.10 La valutazione per gli esami CoC


La valutazione risponde a principi di trasparenza, oggettività, imparzialità e tempestività ed è sempre motivata e comunicata al candidato.

La valutazione, effettuata collegialmente dalla Commissione d'esame, è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dai relativi decreti/bandi d'esame

La valutazione del candidato fa riferimento ai risultati degli apprendimenti (verifiche scritte e orali, prove pratiche, colloqui orali e su simulatori...) in relazione agli obiettivi della programmazione di cui ai decreti sopra citati.

##### 4.10.1 Valutazione per la garanzia della qualità

La valutazione deve essere garanzia della qualità. Lo scopo della valutazione rispetto alla garanzia della qualità è fornire un feedback a un istruttore sull'apprendimento dei tirocinanti, sui punti di forza e di debolezza di un modulo e sulla qualità dell'insegnamento.



**4.14.1 Competenze di base per l'insegnamento della STCW**

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono:

1. Saper descrivere il corso e le competenze da raggiungere
2. Conoscere i requisiti dell'insegnamento basato sul raggiungimento della competenza
3. I principi dell'educazione degli adulti

**4.14.2 Pianificare un efficace contesto di insegnamento**

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono saper:

1. Stabilire un clima positivo e uno spirito di collaborazione;
2. Predisporre un'aula adeguata anche in funzione del tipo della formazione;
3. Coinvolgere i partecipanti;
4. Utilizzare ausili visivi;
5. Parlare chiaramente;
6. Parlare a voce abbastanza alta modulando la stessa in funzione del messaggio che si vuole dare;
7. Fare domande retoriche (serve per attirare l'attenzione)
8. Incoraggiare le domande;
9. Ricapitolare alla fine di ogni sessione;
10. Passare da un argomento all'altro;
11. Incoraggiare la partecipazione;
12. Scrivere in modo chiaro e audace;
13. Riepilogare;
14. Utilizzare una sequenza logica degli argomenti;
15. Utilizzare una buona gestione del tempo;
16. Utilizzare KIS (Keep It Simple);
17. Fornire feedback;
18. Disporre immagini in modo che tutti possano vederle;
19. Evitare manierismi che distraggono e distrazioni nella stanza;
20. Fornire istruzioni chiare e Controlla se le tue istruzioni sono state comprese;

**4.14.3 Utilizzare efficacemente una gamma di metodi di insegnamento**

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono conoscere:

1. Le diverse metodologie didattiche;
2. Metodi di insegnamento efficace;
3. Definire le aspettative dei partecipanti sul corso;
4. Determinare obiettivi ed esigenze dei tirocinanti;
5. Fornire suggerimenti per una partecipazione efficace al corso di formazione per formatori;
6. Introdurre l'obiettivo della formazione.

**4.14.4 Utilizzare materiali didattici adeguati**


Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono:

1. Conoscere varie tipologie di ausilio all'insegnamento;
2. Strumenti e tecniche per l'insegnamento pratico;
3. Definire i "materiali didattici";
4. Discutere i vantaggi, gli svantaggi e i suggerimenti per la gestione dei comuni ausili visivi e audiovisivi;
5. Preparare un aiuto visivo creativo utilizzando i materiali disponibili.

**4.14.5 Progettare e sviluppare un piano delle lezioni**

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono essere in grado di:


1. Definire l'obiettivo della lezione
2. Individuare i fattori da considerare per la pianificazione delle lezioni
3. Individuare i fattori da considerare per la progettazione di un programma di lezioni
4. Sviluppo di un nuovo programma di lezioni



## ALLEGATO 1

## SINTESI DEL PROGRAMMA PARAGRAFI DA 4.14.1 A 4.14.6

Moduli	Conoscenze	
1. Competenze di base per l'insegnamento della STCW	1.1	Descrizione del corso e competenze da raggiungere
	1.2	Descrivere i requisiti dell'insegnamento basato sul raggiungimento della competenza
	1.3	I principi dell'educazione degli adulti
2. Pianificare un efficace contesto di insegnamento	2.1	Il processo di apprendimento
	2.2	L'apprendimento degli studenti ed i fattori che lo influenzano
3. Utilizzare efficacemente una gamma di metodi di insegnamento	3.1	Gli strumenti della formazione
	3.2	Metodologie didattiche
	3.3	Esercitazioni
	3.4	Debriefing delle esercitazioni
	3.5	Gli obiettivi formativi e la scaletta degli argomenti
4. Utilizzare materiali didattici adeguati	4.1	Descrizione delle varie tipologie di ausilio all'insegnamento
	4.2	Descrizione di appropriati ausili per l'addestramento pratico
5. Sviluppo di un piano delle lezioni,	5.1	Definire l'obiettivo della lezione
	5.2	Individuare i fattori da considerare per la pianificazione delle lezioni
6. Progettare un piano delle lezioni	6.1	I fattori da considerare per la progettazione di un programma di lezioni
	6.2	Sviluppo di un nuovo programma di lezioni
7. Valutare l'insegnamento e l'apprendimento	7.1	Metodologie per la valutazione
	7.2	Acquisire i dati per la valutazione
	7.3	Individuazione di metodi appropriati per la valutazione
	7.4	Identificare un sistema di qualità quale mezzo di valutazione dell'insegnamento



Allegato 3



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Direzione Marittima di \_\_\_\_\_


**ATTESTATO**

SI CERTIFICA CHE IL

\_\_\_\_\_  
NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

HA COMPLETATO CON SUCCESSO IL CORSO SU  
**“METODI, TECNICHE E PRATICHE VALUTATIVE”**  
(attuazione articolo 18, paragrafo 2, lettera f) punto (iii)  
della Direttiva UE 2022/993)

TENUTOSI PRESSO LA DIREZIONE MARITTIMA DI \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per complessive \_\_\_\_\_ ore



\_\_\_\_\_  
Firma Com. Direzione Marittima

